



Tribunale di Milano

- Sezione II civile –

Il Giudice monocratico

VISTI gli atti del fascicolo 907/2025 relativo a

SIBILLA MAPELLI [C.F. MPLSLL76B45L667D], nata a Vaprio D'Adda (MI) il 5 febbraio 1986, residente a Grezzago (MI), Via Dante Alighieri n.2, rappresentata e difesa dall'avv.

DANIELA GARGIULO ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima,

richiamato il decreto di apertura ex art. 70 CC.II. del 29.9.2025,

viste le osservazioni formulate dai creditori e le memorie di replica della ricorrente,

letta la relazione del Gestore OCC ex art. 70, c. 6, CC.II. del 4.11.2025,

sentite le parti all'udienza del 25.11.2025 e a scioglimento della riserva ivi assunta,

pronuncia il seguente

DECRETO

- a) Quanto al requisito di ammissibilità del ricorso va preliminarmente osservato, con riferimento all'eccezione procedurale mossa dall'opponente PREXTA S.P.A., che prima dell'apertura della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore non è prevista alcuna forma di coinvolgimento preventivo dei creditori (prevista invece nella presente fase), sicché la doglianza circa la mancata notifica del ricorso è infondata.

Per il resto, come è noto, tra i requisiti di ammissibilità è prevista l'insussistenza di "*colpa grave, malafede o frode*" nella causazione dello stato di sovraindebitamento. Al riguardo, in presenza di una relazione dell'OCC che espressamente attesta l'inesistenza di atti o fatti rivelatori di colpa grave o dolo, è possibile presumere la ricorrenza di tale requisito, presunzione che ovviamente ammette la prova contraria da parte dei controinteressati.

Orbene nel caso in esame né PREXTA né IBL hanno allegato specificamente circostanze tali da configurare colpa grave in capo alla istante, dovendosi considerare che il mero ricorso a finanziamenti c.d. "per liquidità", in concreto utilizzati per l'estinzione di pregressi debiti finanziari (prassi peraltro ampiamente diffusa tra le imprese) non costituisce, *ex se* e in difetto di ulteriori elementi aggravanti o rilevatori di azzardo morale, condotta rivelatrice di colpa grave, ben potendosi confinare nel perimetro della colpa lieve.



Specularmente infondata, ai limitati fini in cui rileva in questa sede, è la contestazione mossa dalla ricorrente (supportata dal gestore OCC) secondo cui i due suddetti intermediari avrebbero violato la normativa prudenziale in tema di valutazione del merito creditizio, in sede di concessione dei finanziamenti non onorati: in proposito sia sufficiente osservare che la tipologia dei finanziamenti in questione (cessione del quinto e prestito con delegazione di pagamento) intrinsecamente poggia sulla valutazione del reddito disponibile, nella misura in cui (i) il rimborso avviene mediante trattenimento delle somme direttamente dalla busta paga (somme quindi costituenti flussi di cassa ragionevolmente stabili e probabili) e (ii) sussistono puntuali limiti di legge in punto di indebitamento in rapporto al reddito da lavoro dipendente, tali da ridurre sensibilmente il rischio di credito in capo all'intermediario (non a caso tali forme di finanziamento presentano, come noto, tassi di interesse più bassi di quelli applicati ad altre tipologie di prestiti chirografari).

- b) Confermato quindi il giudizio di ammissibilità del ricorso, già formulato con il decreto di apertura della procedura, e non emergendo elementi nuovi tali da far dubitare della fattibilità del piano, va effettuato ora l'esame di convenienza della proposta, possibile soltanto in questa fase, siccome sollecitato da entrambi i creditori oppositori.

Al riguardo deve affermarsi che i rilievi mossi dai creditori sono palesemente fondati, emergendo plurimi elementi idonei ad evidenziare la non convenienza della proposta di ristrutturazione in esame, rispetto all'alternativa liquidatoria.

Preliminarmente giova osservare che la valutazione operata dal gestore OCC non è condivisibile, in quanto carente sotto il profilo argomentativo e non adeguatamente sviluppata a livello di considerazioni razionali, avendo la relazione abbattuto di oltre il 50% il valore di liquidazione dell'immobile di proprietà della ricorrente (sostanzialmente unico asset del patrimonio), rispetto al valore di cui alla perizia di stima prodotta dalla stessa debitrice. Soltanto in conseguenza di tale abbattimento (peraltro motivato in modo generico, con riferimento ai presumibili costi dell'asta), il gestore determina uno scenario di soddisfazione dei creditori pari al 18%, inferiore al 25% prospettato nel piano.

In buona sostanza l'attivo messo a disposizione della procedura non prevede alcun utilità superiore a quella comunque disponibile in sede di liquidazione controllata (specificamente si tratta del reddito da lavoro dipendente, al netto delle necessarie al mantenimento proprio e della figlia), ma anzi certamente inferiore, laddove esclude il valore della vendita dell'immobile di proprietà e dell'autovettura.



In particolare non è prevista finanza esterna, di converso ottenuta e impiegata per la parziale estinzione del mutuo ipotecario sul menzionato immobile, escluso dal piano.

Se si considera poi che l'orizzonte temporale del piano è doppio rispetto alla durata minima della liquidazione controllata e che l'omologa priverebbe di fatto PREXTA della "garanzia" derivante dal vincolo contrattuale in essere sulle somme dovute a titolo di TFR, non residua dubbio alcuno sul fatto che il test della maggiore o uguale convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria non risulta in concreto superato.

Per tale motivo, in accoglimento delle osservazioni dei creditori oppositori, non sussistono i presupposti per l'omologazione del piano e deve essere altresì dichiarata l'inefficacia delle misure protettive accordate in sede di apertura della procedura.

P.Q.M.

- 1) Letto l'art. 70, c. 7, CC.II, rigetta l'istanza di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti presentato con ricorso del 15.7.2025;
- 2) Letto l'art. 70, c. 10, CC.II, dichiara la perdita di efficacia delle misure protettive accordate con decreto del 29.9.2025.

Si comunichi alle parti e al Gestore OCC, il quale provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento in apposita area del sito web del Tribunale (www.tribunale.milano.it) e/o del Ministero della Giustizia (laddove attiva).

Milano, 28/11/2025

Il Giudice
Lorenzo Lentini